



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 7 marzo 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Macerata**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO. n. 05/2023 - Richiesta di un pronto ordini in merito alla iscrizione di una STP

L'Ordine di Macerata fa presente che è stata fatta richiesta di iscrizione di una STP con le seguenti caratteristiche:

- quanto a composizione societaria: la STP risulta essere per il 68% del capitale sociale di proprietà di tre soci professionisti, mentre il 32% è in capo a un socio di capitali persona giuridica (s.r.l. e non STP);
- quanto alle partecipazioni attribuite ai soci: esse sono determinate in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati, ai sensi dell'art. 2468 c.c. I soci professionisti hanno versato il 30% del capitale sociale mentre il 70% è stato versato dalla s.r.l.; in egual misura è prevista la partecipazione agli utili;
- quanto al socio per finalità di investimento: la s.r.l., che detiene il 32% del capitale sociale della STP, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 3 e 4, D.M. n. 34/2013 in capo all'amministratore, è interamente partecipata da due società fiduciarie;
- quanto all'attività professionale dei soci professionisti: tutti svolgono l'attività professionale anche sotto forma di studio associato.

Ciò premesso, l'Ordine di Macerata chiede se:

- il Consiglio dell'Ordine, per procedere all'iscrizione della STP, è tenuto a conoscere e individuare tutta la composizione della compagine sociale della STP, compresi i soci che partecipano alla s.r.l. socia, in maniera indiretta per il tramite di società fiduciarie (P.O. 153/2018, P.O. 31/2022), onde evitare eventuali violazioni al divieto sancito dal comma 6 dell'art. 10 della legge n.183/2011;
- ai soci professionisti è consentito svolgere l'attività professionale, contemporaneamente, sia in forma associata sia in forma di STP.

Con riferimento ai quesiti formulati dall'Ordine di Macerata si osserva quanto segue.

Per quanto attiene al primo quesito, l'Ordine chiede conferma in ordine alla interpretazione precedentemente resa da questo Consiglio Nazionale nei richiamati PO nn. 153/2018 e 31/2022.


In quelle occasioni, anche in considerazione di quanto previsto nell'art. 4-*bis* della legge n. 247/2012 recante la disciplina speciale delle società tra avvocati, in forza del quale si considera "*vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona*", si concludeva che il socio di capitale persona giuridica di una STP, oltre a rispettare i requisiti previsti nell'art. 6 D.M. n. 34/2013 con riferimento ai propri amministratori, come prevede il quinto comma della disposizione, non poteva computare, tra i soci di riferimento, iscritti all'albo potenzialmente iscrivibili come soci professionisti della STP stessa, perché, diversamente opinando, si sarebbe eluso il divieto espresso nell'art. 10, comma 6, della stessa legge n. 183/2011. Tale disposizione, come è noto, stabilisce testualmente che "*la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti*".

Con riguardo al quesito posto, dunque, occorre ribadire come la legge n. 183/2011 non disciplini l'ipotesi prefigurata dall'Ordine di Macerata - in cui, come sopra riportato, il socio di investimento è una s.r.l. interamente partecipata da due società fiduciarie - limitandosi a enunciare, nell'art. 10, comma 6, e a replicare, nell'art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013¹, il divieto di contemporanea partecipazione a più STP. Tuttavia, per quanto sopra detto, sembrerebbe opportuno suggerire all'Ordine di verificare la composizione della compagine societaria delle società fiduciarie che detengono le partecipazioni della s.r.l. socia di investimento della STP, così da evitare che possa essere eluso, ancorché indirettamente per tramite della partecipazione alle società fiduciarie socie della s.r.l., il divieto espresso nell'art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011².

Sempre facendo leva sul disposto dell'art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011 e delle previsioni di cui all'art. 6 D.M. n. 34/2013, precedentemente richiamati, e in considerazione anche della differente natura giuridica dell'associazione professionale rispetto a quella della STP, è possibile fornire risposta al secondo quesito posto dall'Ordine di Macerata, chiarendo che, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell'esercizio della professione in forma individuale o associata.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



¹ Vale la pena richiamare la circostanza per cui anche l'art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013, disciplina l'incompatibilità - di cui all'articolo 10, comma 6, della Legge n. 183/2011 - sulla partecipazione del socio a più società professionali.

² Al riguardo, giova osservare come la regola sull'incompatibilità determinata dalla partecipazione contemporanea a più STP sembra trovare applicazione rispetto a tutti i soci, indipendentemente dal ruolo assunto all'interno della STP, vale a dire senza distinguere tra soci professionisti, soci per prestazioni tecniche o soci per finalità di investimento.